

Contributo 10%: esclusi i promotori finanziari

Riconosciuta la fondatezza delle tesi sostenute da Federpromm-

di MANLIO MARUCCI*

Il percorso legislativo che in questi ultimi mesi ha fatto registrare maggiori interessi e problemi per la categoria dei promotori finanziari è stato certamente quello della loro sistemazione organica - ma non funzionale - nella previdenza obbligatoria, in un contesto di norme, regolamenti e leggi, che sicuramente ancora oggi sconta una confusione interpretativa e individua precise sacche di interessi corporativi.

Una situazione che si trascina già dalla fine degli ultimi anni settanta, allorché si affacciarono sul mercato finanziario italiano - in modo strategico e dandosi un assetto strutturale ed organizzativo - le prime reti di vendita (Fideuram, Dival, Programma Italia per citare le più significative) che si avvalsero della figura dei procacciatori d'affari o agenti di commercio, per il collocamento al pubblico dei propri prodotti e servizi: i cd "venditori porta a porta".

Successivamente queste figure sono state riconosciute ed accettate dal mercato come "consulenti finanziari" acquisendo un proprio status sociale e ciò anche attraverso l'intervento della Consob, che con proprie deliberazioni, la n. 1739/85 e la n. 1830/85 - in seguito alla introduzione della legge n. 216 del 7 giugno 1974 - ne ha disciplinato obbligatoriamente la qualifica: i "soggetti" incaricati di promuovere il collocamento di prodotti finanziari e di investimento, ai sensi per gli effetti dell'art. 18-ter della legge n. 216/74, dovevano necessariamente essere Agenti di commercio, Agenti di assicurazione o Brokers.

Una logica - quella di etichettare la figura del cd "consulente finanziario globale" - che ri-

specchia una cultura finanziaria allora dominante, con precisi interessi aziendali, senza una vera tutela sindacale e contrattuale di tali soggetti, che si adoperavano al collocamento fuori sede dei prodotti finanziari ed assicurativi e a volte immobiliari (multiproprietà) delle società prodotte.

D'altra parte in un settore così delicato quale quello della finanza e del risparmio gestito era inevitabile che il rapporto di lavoro venisse disciplinato "solo" ed "esclusivamente" da un contratto di agenzia, privo di quella tutela contrattuale e sindacale che invece avevano conquistato i lavoratori dipendenti (grazie alla solidarietà e forza dei Sindacati) e le categorie professionali autonome forti (medici, avvocati, ingegneri, notai) attraverso i loro albi e ordini professionali.

Storicamente - guardando con la lente del passato - erano già ampiamente visibili i rapporti di forza che si andavano a delineare sul mercato dal lavoro italiano da parte delle grandi società commerciali e della grande distribuzione: abbattimento dei costi fissi del personale dipendente che avevano, una incidenza notevole sui bilanci aziendali; apertura della partita iva a carico dell'agente; possibilità di recesso unilaterale da parte della società senza giusta causa; clausole vessatorie fissate nel contratto di agenzia senza una base minima di contrattazione; minimo di produttività; costi delle strutture a carico dell'agente; eliminazione della esclusiva di zona e della rappresentanza.

Requisiti questi ultimi sostanzialmente nella natura del rapporto di lavoro agenziale (Acc) e disciplinati dal codice civile.

Altrettanto si può affermare della tutela previdenziale in merito a una categoria così anomala nel tessuto sociale italia-

no che veniva "obbligata" per la sua natura contrattuale alla iscrizione nel Registro Ditte presso le Camere di Commercio provinciali e quindi iscritta d'ufficio al Fondo commercianti presso l'Inps, penalizzando l'agente qualora non avesse effettuato l'iscrizione obbligatoria, con multe pesantissime. Questo fino all'entrata in vigore della legge n. 1/1991, che all'art. 5 ha disciplinato una nuova figura professionale: "Il promotore di servizi finanziari", stravolgendo e annullando i pur pochi diritti acquisiti.

Ad oggi la situazione previdenziale obbligatoria prevista e garantita dalla carta costituzionale, deve trovare ancora una sua definitiva soluzione. Situazione alquanto difficile da gestire, anche sul piano sindacale, poiché in questo settore del mondo del lavoro le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali erano e sono in grado di tutelare il mondo del lavoro dipendente, non riescono ad essere altrettanto forti da manifestare il loro potere contrattuale nel mondo del lavoro autonomo.

Le ragioni sono molteplici, come molteplici gli aspetti storici, politici e culturali di questo ritardo. Sarà occasione in altra sede affrontare le problematiche connesse a tale ritardo.

La configurazione giuridica dell'attività espletata dal consulente finanziario cambia radicalmente - come si è accennato sopra - dopo l'approvazione della legge n. 1/91.

Disciplinando la nuova figura del Promotore Finanziario, attraverso l'istituzione di un Albo Unico professionale tenuto presso la Consob, viene definito in particolare: la declaratoria delle funzioni ed attività del promotore; la tipologia del tipo di rapporto di lavoro con gli intermediari autorizzati; il

profilo professionale; i principi a cui deve uniformarsi nello svolgimento della propria professione; i requisiti di accesso all'esame; i provvedimenti sanzionatori; le norme di comportamento.

Una cosa fondamentale, tuttavia, non ha previsto la legge n. 1/91 sui promotori finanziari: l'aspetto previdenziale e soprattutto quello contrattuale. Grave errore da parte del legislatore non prendere in considerazione questi ambiti di intervento che mancando - oggi - penalizzano fortemente la figura del Promotore Finanziario nello svolgimento della sua attività professionale, né furono a suo tempo caldeggiati dall'Anasf che espresse invece molto entusiasmo per aver ottenuto l'albo nel contesto della legge, sacrificando i consulenti finanziari con l'istituzione della nuova figura dei Pff (il rapporto di "monomandato" (in esclusiva) con un unico intermediario autorizzato).

Rileggendo attentamente gli atti parlamentari - pubblicati dalla Consob, in "Quaderni di finanza" (n. 3 Marzo 1991) - nei vari interventi che hanno seguito l'iter di approvazione della legge da parte dei vari componenti le forze politiche rappresentate in parlamento, ed in particolare nella Commissione Finanze della Camera - si evidenziano in modo palese gli interessi politici, societari e commerciali che hanno fatto nascere la figura del Promotore Finanziario, ovvero "Il sottoproletariato della finanza".

Basti pensare alla sola condizione del rapporto di lavoro con un singolo intermediario, il cd "Monomandato" (accettato passivamente dall'Anasf) che obbliga il promotore ad avere il vincolo di lavoro solo con una Società per rendersi conto di come sia stato il strumentale e condizionante il lavoro profes-

sionalmente svolto nei confronti della clientela e della tutela del risparmio.

E' su quest'ultimo caposaldo, allorché gli obiettivi del legislatore posero dei punti fermi relativamente alla offerta dei servizi e prodotti finanziari, sia sotto il profilo dei principi, della stabilità, nonché della trasparenza e della correttezza dei comportamenti da parte degli operatori autorizzati, che è visibilmente palese la incostituzionalità dell'art. 5 della legge n. 1/91, nella parte in cui si sostiene che la stessa tutela del risparmio è stata ed è alla base della democrazia economica.

Un promotore di servizi finanziari nel momento in cui rileva le esigenze patrimoniali dei clienti e riscontra che l'intermediario con cui intrattiene il rapporto di lavoro non ha i prodotti o servizi che tutelino l'investimento dello stesso cliente e non può avere autonomamente la possibilità di rivolgersi al mercato liberamente - viene meno uno dei principi fondamentali ispiratori della legge n. 1/91: è tutela del risparmio. Da qui - si sostiene - l'incostituzionalità del rapporto di monomandato.

Altrettanto palese è la discriminante - sotto il profilo della legittimità costituzionale - della tutela previdenziale a carico dei promotori finanziari.

Dal 2 gennaio 1991 ad oggi è mancata la copertura assicurativa obbligatoria per tale figura, soprattutto per coloro che hanno intrapreso l'attività di Pff da tale data. Gli interessi intorno tale figura sono stati molti: dalle Camere di Commercio, all'Inps, alle Finanze, non dimenticando "in primis" le Società che hanno voluto relegare i promotori alla stessa stregua dei venditori porta a porta.

In realtà il Promotore di Servizi Finanziari è un professionista, regolarmente iscritto ad

un Albo unico nazionale e per tale sua condizione, rivendica il diritto di essere tale, alla stessa stregua di altri professionisti rispettati per il loro lavoro.

Ad oggi manca ancora una definizione precisa della nostra collocazione sotto il profilo contrattuale (mancanza di un Contratto collettivo di settore), nonché previdenziale (manca ancora una cassa autonoma), ma anche culturale (il mercato ancora non ha accettato lo status di tale figura).

Le responsabilità dirette di tale situazione, ricadono certamente sugli stessi promotori finanziari, mancando una presa di coscienza della loro realtà oggettiva e soggettiva.

Occorre pensare diversamente e passare dalla condizione di frustrazione in cui si è relegati ad una visione critica e aperta del che fare per modificare gli attuali assetti di potere e di forza che hanno pesantemente condizionato il loro vissuto.

Con questa prospettiva e su queste linee di azione è nata la Federpromm, oggi aderente alla Cisl, capace di raccogliere il consenso fra tutti i promotori finanziari ed altri operatori del mercato dei valori mobiliari, al fine di ribaltare tale logica di sfruttamento e rivendicare il diritto di essere considerati dei veri professionisti.

Un primo risultato è stato ottenuto dalla Federpromm: quello di far togliere i Pff dal prelievo del 10% nei decreti interministeriali (Lavoro, Finanze e Tesoro) che tanto hanno fatto discutere in questi ultimi giorni. E' un segnale che occorre un Sindacato serio e forte per tutelare al meglio gli interessi della categoria. Sostenete la nostra azione dando la vostra adesione ed il vostro personale contributo.

*Segretario generale Federpromm